

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 86 del 08-07-2018

Registro generale dei decreti e delle determine n. 86 del 08-07-2018

Oggetto: Liquidazione spese legali a favore della Sig.ra Palilla Nunzia, liquidate con la sentenza della CTP n° 959/03/21 - (accertamento comune di Siculiana)

Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. 1), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n. 959/03/21 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale n°8 del 27/07/2021, con la quale ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali rientrano quelle oggetto della presente determinazione;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 959/03/21 emessa dalla CTP;
- la nota spese inviata dal legale Suo procuratore al ns prot n° 2482/22;

Dato atto che:

- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 600,00 comprensivo di oneri e accessori previsti per legge e contributo unificato,

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 959/03/21 emessa dalla CTP in favore della Sig.ra Palilla Nunzia, per l'importo complessivo di € 600,00 comprensivo di oneri previsti per legge e contributo unificato;
- di effettuare il pagamento tramite assegno circolare non trasferibile intestato a **Palilla Nunzia**, indirizzato presso lo studio del suo legale procuratore avv. Filippo Barba;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



Dettaglio E-mail

Mittente: filippobarba@avvocatiagrigento.it

Destinatari: srrato4@legalmail.it

Destinatari: protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it

Inviata il: 04-04-2022 **alle:** 13:40 **Num. Protocollo:** 0002482 **del:** 04-04-2022

Ricevuta il: 04-04-2022 **alle:** 13:41

Scaricata il: 04-04-2022 **alle:** 15:06

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92

Lipudore.

STUDIO LEGALE**AVV. FILIPPO BARBA**

Patrocinante in Cassazione

92021 Aragona (AG), via XII Gennaio n° 28/A

Tel./Fax: 0922/699861 - Cell.: 338/4995432

e-mail: barba.filippo@libero.it - p.e.c.: filippobarba@avvocatiagrigento.it

Aragona (AG), 04.04.2022

**SPETT.LE
COMUNE DI SICULIANA****SPETT.LE
S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO****Trasmissione a mezzo pec:** protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it
srrato4@legalmail.itIl sottoscritto Avv. Filippo Barba, (C.F.: BRBFPP69T06A351B, Tel./Fax: 0922/699861, PEC: filippobarba@avvocatiagrigento.it), con studio in Aragona, via XII Gennaio n° 28/A**PREMESSO**

- che la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha pronunciato la sentenza n° 959/2021, resa in data 18.05.2021 e pubblicata in data 19.05.2021, a definizione del procedimento iscritto al n° 241/2019 Reg. Gen., avente dispositivo dal seguente tenore: "[...] ... **Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 600,00 oltre iva, cap e contributo unificato [...]**";

- che ad oggi, nessuno dei resistenti ha provveduto alla rifusione delle spese di lite per come statuito in sentenza n° 959/2021.

Per quanto sopra premesso, con la presente, il sottoscritto Avv. Filippo Barba, procuratore come in atti della ricorrente signora PALILLA Nunzia,

DIFFIDA e METTE IN MORA,

1) COMUNE DI SICULIANA, in persona del Sindaco p.t.

2) S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO, in persona del suo l.r.p.t.;

al fine della corresponsione delle somme dovute in forza della sentenza n° 959/2021, resa in data 18.05.2021 e pubblicata in data 19.05.2021, a definizione del procedimento iscritto al n° 241/2019 Reg. Gen., che si notifica in uno alla presente, così specificato:

DESCRIZIONE	SPESE	DIRITTI
Spese liquidate e C.U. anticipato	€ 30,00	600,00
15% rimborso forfetario	€	90,00
4% CPA	€	27,60
Totale	€ 30,00	717,60

Il tutto per complessivi **€ 747,60**.

AVVISA

che decorsi giorni TRENTA dal ricevimento della presente senza l'avvenuto pagamento e decorso, in ogni caso, il termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, si attiverà ex art. 70 D. Lgs. 546/1992 il prescritto GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, con ulteriore aggravio di costi a carico dei destinatari della presente.

(Avv. Filippo Barba)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AGRIGENTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZUCCHETTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI PRIMA	AUDENZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RUSSO	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 241/2019
depositato il 22/02/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000012210 TARSU/TIA 2012
contro:
COMUNE DI SICULIANA
---- 92010 SICULIANA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000012210 TARSU/TIA 2012
contro:
S.R.R. ATO N.4

difeso da:
FANARA AVV. GIUSEPPINA
VIA GIORGIO MORANDI N 20 92100 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:
PALILLA NUNZIA
VIA MARCO POLO 27 92010 SICULIANA AG

difeso da:
BARBA FILIPPO
VIA XII GENNAIO, 28/A 92021 ARAGONA AG

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 241/2019

UDIENZA DEL

18/05/2021 ore 11:00

N° 959/21

PRONUNCIATA IL:

18 MAG. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 MAG. 2021
Il Segretario

. D.ssa Rita G. Pistone

FATTO

Con atto depositato in data 22/02/2019 la Sig.ra Palilla Nunzia, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Barba, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, e con istanza di sospensione cautelare contro SRR ATO 4 Agrigento (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali) e contro il Comune di Siculiana in persona del Sindaco pro tempore avverso l'avviso di accertamento TARSU anno 2012 N. 20120000012210 del 16/11/2018, notificato con raccomandata A/R il 15/12/2018 dalla SRR ATO 4 Agrigento, mediante il quale veniva accertata la mancata denuncia TARSU per l'anno 2012 per un importo complessivo di € 1577,35 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica relativo all'immobile sito in Siculiana in via Marco Polo allibrato in catasto al Foglio 27, part.512, n.2-4-6-7.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente eccepiva la carenza dei presupposti di legge, la prescrizione e la decadenza del potere impositivo.

Si costituiva la Società convenuta il 7/6/2019 con il patrocinio dell' avv. Giuseppina Fanara, giusta procura a margine, contestando le avverse eccezioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

M

Il ricorso deve essere accolto dovendosi ritenere fondata la censura, di carattere assorbente rispetto alle altre doglianze, della decadenza del potere di accertamento dell'Ente impositore.

La disposizione di cui alla legge n.296 del 27.12.2006 (finanziaria) art.1 co. 161 prevede che "Gli Enti locali relativamente ai tributi di propria competenza procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei tardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

Il D.Lgs. 507/93 art. 70 co.1 dispone che "I soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune".

La questione controversa della determinazione iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente da cui computare il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento TARSU è stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.12759/2012 dal cui orientamento questa Commissione non ha ragioni per discostarsi.

Con la citata sentenza in buona sostanza la Suprema Corte ha affermato che “occorre al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locale è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva”.

Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo.

L’interpretazione del dettato normativo non consente pertanto di ritenere che, in ogni caso, il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell’imposta dovevano essere effettuati.

Nel caso in specie dall’atto di accertamento deve presumersi, fino a prova contraria, che l’occupazione fosse iniziata fin dall’anno 2012 e pertanto il contribuente avrebbe dovuto effettuare la prevista dichiarazione entro il 20 gennaio 2012. A conferma, essendo la debenza richiesta per l’intero anno di imposta 2012, appare pacifico considerare il riconoscimento da parte dell’Ente impositore del possesso antecedente al 20 gennaio 2012 e quindi appare legittimo considerare la suddetta annualità come quella di decadenza del termine decadenziale (CTP Napoli Sez.15 Sentenza n.14589 del 17.10.2017)

Conseguentemente il Comune di Favara deve ritenersi decaduto dal potere di emettere l’atto di accertamento impugnato relativo alla TARSU 2012 in quanto l’avviso di accertamento è stato depositato per la notifica presso l’Ufficio Postale in data 28/11/2018 e cioè oltre il quinquennio successivo all’anno di riferimento dell’imposta.


L’esame di ogni altra eccezione resta assorbita dal superiore punto della controversia.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 600,00 incluso iva. cap e contributo unificato.

Agrigento li, 18/05/2021

L’ESTENSORE
(Dott. Audenzio Di Prima)



IL PRESIDENTE
(Dott. Cesare Zucchetto)



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza di **PALILLA NUNZIA** (CF:), rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, io sottoscritto **Avv. Filippo Barba** del Foro di **AGRIGENTO** (CF: BRBFPP69T06A351B), nel procedimento pendente presso **COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE** di **AGRIGENTO** sezione 3, nel procedimento di cui al n. di R.G. 241/2019 ho notificato ad ogni effetto di legge i seguenti documenti:

1) copia sentenza n° 959/2021 resa in data 18.05.2021 e pubblicata in data 19.05.2021, a definizione del procedimento iscritto al n° 241/2019 Reg. Gen.;

2) diffida ex art. 70 D. Lgs. 546/1992.

a:

- 1) **COMUNE DI SICULIANA (CF: 00238120844)**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in **SICULIANA (AG), PIAZZA BASILE N° 23**, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it, estratto dal registro degli indirizzi PEC IPA
- 2) **S.R.R. ATO 4 AG (CF/P.IVA: 02734620848)**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in **AGRIGENTO, PIAZZA ALDO MORO N° 1**, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo srrato4@legalmail.it, estratto dal registro degli indirizzi PEC IPA

Aragona (AG), 04.04.2022

Avv. Filippo Barba

Notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede al destinatario l'utilizzo di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale. In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio: - Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html> - Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php> - Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0> - Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>